



COMUNE DI SALE MARASINO
Provincia di Brescia

**Regolamento disciplinante misure
preventive per sostenere il contrasto
dell'evasione dei tributi locali ai sensi
dell'articolo 15 ter del D.L. 34/2019**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.11.2019

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
6. Ai fini del presente regolamento, il "competente ufficio" è l'ufficio competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive.
7. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, richieste per motivi di sicurezza e/o a carattere sanitario.

Art.2
Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, superiore all'importo di euro 100,00, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di:
 - omessa o infedele denuncia;
 - parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria;
 - emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente;
 - avvio della riscossione coattiva.
2. Rientrano nel perimetro del comma 1 anche i provvedimenti già regolarmente notificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web messo a disposizione da Agenzia delle Entrate - Riscossione.
4. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
5. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

Art. 3 **Effetti e procedure**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali, produttive o di servizi e che sono in posizione di irregolarità tributaria non sono rilasciate licenze, autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti assentivi concernenti l'esercizio di tali attività, né sono consentiti i relativi rinnovi.
2. Nel caso di irregolarità successiva al rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'ufficio competente notifica all'interessato comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di sessanta giorni per la relativa regolarizzazione.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei quindici giorni successivi l'ufficio competente emette e notifica provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
4. Qualora l'irregolarità non sia eliminata entro il predetto termine di novanta giorni, il titolo abilitativo viene revocato e, nel caso di attività avviata a seguito di segnalazione certificata, esse viene inibita.
5. I contribuenti potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate, se adottato, o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa, laddove il debito sia superiore a duemila euro, con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
6. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento anche di una sola rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, salvo diverso preventivo accordo con l'Amministrazione teso a rimodulare il piano di rateazione.

Art. 4 **Verifiche in caso di nuove istanze**

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tal caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza ed a trasmettere al competente ufficio la posizione tributaria dell'istante.

Art. 5
Verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza semestrale, l'ufficio competente provvede a inviare all'ufficio tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio richiedente.
3. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6
Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7
Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente regolamento comunale entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione consiliare.
2. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dal Comune.